

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1660-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE STORCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(NENNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(COLOMBO VITTORINO)

nella seduta del 3 luglio 1969

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con Allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961

Presentata alla Presidenza il 21 ottobre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge propone la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con Allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961.

La convenzione, una volta ratificata, consentirà agli operatori economici di avvalersi di una normativa precostituita per l'organizzazione dell'arbitrato senza dover ogni volta negoziare apposite clausole arbitrali.

Nella relazione ministeriale si sollecita la ratifica della Convenzione, in quanto un ri-

tardo impedirebbe l'elezione del rappresentante italiano in seno al Comitato speciale previsto dall'articolo IV della Convenzione stessa ed a tale raccomandazione si associa anche il vostro relatore, convinto della utilità che la convenzione comporta per i nostri operatori economici e quindi per un ordinato e regolato sviluppo delle relazioni commerciali fra i vari Paesi.

Nel corso del dibattito svoltosi in Commissione è stato rilevato — come già in altri casi — il ritardo con cui questo disegno di legge è

giunto all'esame del Parlamento. Difatti, adottata la convenzione a Ginevra il 21 aprile 1961, solo il 3 luglio 1969 veniva presentato alla Camera lo strumento necessario per la richiesta di autorizzazione alla ratifica. Nel frattempo, la convenzione era entrata in vigore fra gli Stati che l'avevano ratificata ed il giudizio che si può ricavarne appare positivo in quanto la cosiddetta « clausola di Ginevra » risulta largamente introdotta nei contratti stipulati: in modo particolare in quelli fra contraenti degli Stati est-ovest.

Per quanto riguarda la proporzione dei ricorsi — pur non disponendo l'Italia di esperienze dirette dato che la Convenzione è in vigore solo fra gli Stati che l'hanno ratificata — risulterebbe che essa sarebbe di un

ricorso su diecimila contratti e che sinora non si è dato alcun ricorso al Comitato speciale previsto dalla Convenzione.

Per quanto riguarda, infine, la posizione della Repubblica democratica tedesca è vero che allo stato delle cose essa non può aderire alla Convenzione anche se risulta che singole imprese della stessa Repubblica abbiano già introdotto in vari casi la citata « clausola di Ginevra »; ma qui si tratta di un problema politico che supera le dimensioni della Convenzione per investire una situazione di carattere più generale della quale la Convenzione non può che prendere atto.

STORCHI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con Allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'articolo X della Convenzione stessa.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.